TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
La Provincia – Territorio

1. La Provincia di Barletta Andria Trani è ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi generali, ne promuove e coordina lo sviluppo, nell'ambito dell'Europa unita e democratica e nel rispetto dei valori e dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica. E' stata istituita con legge n. 148 del 11/06/2004 ed ha come capoluogo le città di Barletta, Andria e Trani. Comprende i seguenti territori: Barletta – Andria – Trani – Bisceglie – Canosa di Puglia – Margherita di Savoia – Minervino Murge – San Ferdinando di Puglia – Spinazzola - Trinitapoli.
2. La nuova Provincia, quindi, comprende un vasto ed omogeneo territorio suddiviso nei suddetti dieci comuni situati sia nel nord barese che nel sud foggiano e caratterizzato, storicamente, da una intensa capacità di lavoro e da una dinamica presenza in tutti i settori produttivi, nati dalla necessità di accogliere le istanze dei territori interessati ad autodeterminarsi ed a realizzare un reale ed operativo decentramento amministrativo, tale da rendere più rispondenti ai bisogni dei cittadini le politiche di sviluppo economico sociale.
 Nello spirito della richiamata legge istitutiva la Provincia di Barletta Andria Trani nasce orientandosi a sviluppare il concetto di policentrismo funzionale, inteso come migliore qualità possibile di servizi resi al cittadino-utente, a superare una visione localistica e a proiettarsi in un'ottica di integrazione territoriale sul piano dello sviluppo economico sociale, dei servizi alla popolazione e dell'ubicazione delle sedi istituzionali.
 In attuazione dei suddetti principi ed in ottemperanza al dettato della legge istitutiva che assegna pari dignità alle tre città co-capoluogo, la Provincia Barletta Andria Trani provvede, nel rispetto delle particolari vocazioni dei territori, alla dislocazione degli uffici e dei servizi provinciali tra le medesime città co-capoluogo. A tal fine intende separare il polo politico-istituzionale, individuandolo nella città di Barletta (sede legale), dal polo dell'ordine e della sicurezza pubblica da individuare presso la città di Andria (Prefettura-UTG) e dal polo giuridico-finanziario-culturale-scientifico e turistico da individuare presso la città di Trani. Tali poli non potranno mai coincidere nella stessa città co-capoluogo. In relazione alla situazione esistente (alla data dell'approvazione del presente Statuto) e sino al momento del trasferimento contestuale del polo politico-istituzionale presso la città di Barletta e del polo dell'ordine e della sicurezza pubblica presso la città di Andria, la sede legale della Prefettura-UTG è localizzata in Barletta presso l'immobile di proprietà privata del Real Monte di Pietà, sito in via Cialdini, giusto DPCM 16.11.2007, mentre la sede legale della Provincia è localizzata in Andria presso l' immobile dell' Istituto Tecnico Agrario di proprietà della Provincia, sito in Piazza S. Pio X.
 La Provincia, in relazione alla vocazione territoriale di ciascun comune facente parte integrante del suddetto territorio, individua altresì nella città di Bisceglie il polo per l'impiego, il lavoro, il commercio, l'industria e l'artigianato; nella città di Canosa di Puglia il polo archeologico-turistico; nelle città di Margherita di Savoia/San Ferdinando di Puglia/Trinitapoli, il polo agroalimentare, ambientale e turistico-termale; nelle città di Minervino Murge e Spinazzola il polo per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali e territoriali.
3. La Provincia:
 - persegue gli obiettivi fondamentali del bene comune, della promozione integrale della persona, dei valori della democrazia, della pace e del progresso, rappresentando gli interessi della comunità provinciale e favorendo lo sviluppo di tutte le persone comunque

presenti nel suo territorio, indipendentemente dalla nazionalità, dal sesso, dalle opinioni politiche e dalla fede religiosa;
- favorisce l'uguaglianza, le pari opportunità e la pari dignità di tutte le persone ,nella prospettiva di una società interetnica;
- promuove e garantisce la più ampia partecipazione delle persone , degli enti locali, delle associazioni e dei movimenti alla determinazione della politica e dei programmi provinciali secondo il modello di democrazia deliberativa o inclusiva.

4. La Provincia Barletta-Andria-Trani, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti naturali della persona, ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie, promuove la cooperazione tra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine la Provincia promuove la cultura della pace dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare, della Provincia, una terra di pace.
5. La Provincia ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
6. La Provincia è titolare di funzioni proprie e di quelle ad essa conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. La Provincia svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa delle persone e delle loro formazioni sociali.
7. La Provincia esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le competenze stabilite dalla Costituzione, dalle leggi, dallo Statuto e con le modalità attuative previste dai regolamenti.
8. La Provincia, anche attraverso una adeguata politica di decentramento amministrativo favorisce l'unitarietà del territorio.

Articolo 2
Sede

1. In attuazione dei principi sanciti nell'art.1 comma 2 ed in relazione alla situazione attualmente esistente, la sede legale della Provincia di Barletta-Andria-Trani è nella città di Andria presso l'Istituto Tecnico Agrario Umberto I sito in Andria alla Piazza San Pio X n°9.
2. Gli organi di governo dell'Ente e di indirizzo politico-amministrativo della Provincia, si riuniscono di norma presso la sede legale dell' Ente, salvo esigenze che ne richiedano la riunione presso altra sede del territorio provinciale, all'uopo individuata.

Articolo 3
Stemma e gonfalone

1. La Provincia di Barletta Andria Trani ha, come segno distintivo, uno stemma ed un gonfalone stabiliti dal Consiglio Provinciale, riconosciuti ed ammessi con D.P.R.
2. L'utilizzo degli stessi è disciplinato con apposito regolamento.
3. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica italiana e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.
4. La Provincia ha come proprio vessillo una bandiera con le stesse proporzioni, in larghezza e in lunghezza, della bandiera italiana e della bandiera europea.

Articolo 4
Principi fondamentali

1. La Provincia persegue il bene comune e fonda la propria azione sui principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione. Nello spirito della Carta Europea dell'autonomia locale ricerca e promuove forme di relazione e di collaborazione con le Comunità locali Europee per contribuire a sviluppare, nell'interesse della propria e delle altrui Comunità, l'idea di un'Europa unita e democratica, auspicando un ruolo costituente in senso federale del Parlamento Europeo.
2. La Provincia nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle ad essa conferite con legge dello Stato e della Regione:
 - riconosce le radici giudaico-cristiane presenti nella storia, nelle tradizioni e nella cultura delle nostre popolazioni, quale identità valoriale che costituisce patrimonio della comunità civile;
 - tutela la vita umana, la persona, la famiglia come valore e struttura fondamentale della società e promuove il valore sociale della maternità e della paternità;
 - tutela i diritti dell'infanzia e della adolescenza al fine di prevenire fenomeni di emarginazione, di sfruttamento del lavoro minorile e di comportamenti devianti;
 - riconosce il valore dell'anziano, favorendo un ruolo attivo della sua presenza nella società;
 - promuove ogni iniziativa volta ad assicurare a tutte le persone diversamente abili l'effettivo diritto al pieno sviluppo della loro personalità ed a rimuovere le cause sociali, culturali ed economiche che ostacolano la loro partecipazione alla vita del paese;
 - promuove la cultura della pace e favorisce il dialogo tra culture diverse per l'integrazione sociale anche delle persone provenienti dai paesi comunitari ed extracomunitari, che dimorano nel territorio italiano nel rispetto della normativa vigente;
 - promuove le condizioni per rendere effettivi il diritto al lavoro e alla formazione, all'istruzione di ogni ordine e grado, allo studio, alla cultura e li tutela in tutte le sue forme ed organizzazioni;
 - tutela i diritti delle persone ristrette negli istituti penitenziari ubicati sul territorio provinciale, nonché promuove e sostiene iniziative volte all' inclusione familiare e socio-lavorativa delle persone condannate e/o detenute;
 - promuove iniziative volte ad accrescere le opportunità di tutti coloro che dimorano nel territorio provinciale;
 - sostiene il pieno esercizio della libertà di informazione e all'informazione delle persone per una partecipazione consapevole;
 - promuove e garantisce il recupero, la tutela, la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, artistiche, culturali delle tradizioni locali, nonché lo sviluppo sostenibile, favorendo la certificazione di qualità di tutte le attività produttive sia degli enti che del territorio;
 - interviene per difendere l'aria, il suolo ed il sottosuolo, per proteggere la flora la fauna, le acque superficiali e profonde, per governarle e preservarle; nonché per contenere le emissioni di gas tossici in atmosfera e per prevenire altre cause di inquinamento come quello acustico, elettromagnetico e luminoso;
 - promuove e contribuisce al potenziamento e alla valorizzazione delle aree naturali protette;

- assicura a tutte le persone i servizi sociali ed i servizi sanitari attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- riconosce nell'attività culturale, nella pratica sportiva dilettantistica, nell'impiego del tempo libero, momenti essenziali ed autonomi della formazione della persona umana ed a tal fine li favorisce;
- incentiva l'associazionismo in genere e quello giovanile in particolare, riconoscendo adeguatamente il ruolo delle organizzazioni sindacali quali soggetti sociali costituzionalmente tutelati;
- favorisce lo sviluppo dell' agricoltura, del turismo, dell'industria, della pesca, dell'artigianato e di ogni altra attività produttiva secondo il bene comune;
- promuove e sostiene il mantenimento delle tipicità, intese come radici culturali del territorio;
- promuove e favorisce in ogni settore la cooperazione e la ricerca scientifica;
- favorisce la cooperazione, i rapporti economici e culturali delle persone e delle associazioni della Provincia, con le persone delle Province e con le persone delle Regioni meno prossime nonché di Stati esteri;
- promuove e coordina forme di collaborazione tra enti locali finalizzate alla gestione associata di funzioni e servizi;
- promuove politiche tese a coniugare ed integrare le varie modalità di trasporto urbano ed extra-urbano al fine di un miglioramento della vivibilità delle persone;
- promuove iniziative atte a favorire l'applicazione di ogni norma finalizzata a rendere sicuri i luoghi di lavoro.

3. La Provincia partecipa come soggetto primario alla programmazione regionale e definisce gli obiettivi ed i criteri della propria azione mediante programmi, piani, progetti generali e settoriali. Assicura nella formazione e nell'attuazione dei medesimi la partecipazione degli enti locali, delle persone, delle loro organizzazioni sociali, economiche, culturali, politiche e del volontariato.

Articolo 5
Albo Pretorio

1. Sul sito istituzionale della Provincia di Barletta Andria Trani è stata istituita un'apposita sezione denominata "Albo Pretorio" da destinare alla pubblicazione online di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.
2. Fermo restando le forme di pubblicità previste dalla legge, i mezzi telematici di comunicazione costituiscono valido strumento per portare gli atti a conoscenza del pubblico, attraverso un sistema informatico che assicura la celerità e la trasparenza dell'agire delle amministrazioni.
3. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità della lettura.
4. La pubblicazione degli atti nell'Albo Pretorio elettronico avviene in conformità alla normativa vigente e, in particolare, in base alle previsioni ed ai criteri fissati dal Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD (D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii.).

Articolo 6
Statuto del contribuente

1. La Provincia nell'esercizio della potestà tributaria e fiscale si attiene ai principi dettati dalla legge in materia di "STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE".
2. L'Amministrazione Provinciale in tale materia assume iniziative volte a garantire l'adempimento delle obbligazioni tributarie nelle forme meno onerose e più agevoli per il contribuente.
3. I rapporti tra il contribuente e l'Amministrazione Provinciale sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.

TITOLO II - RUOLO, FUNZIONI E COMPITI DELLA PROVINCIA

Articolo 7
Funzioni di area vasta

1. Nell'esercizio delle funzioni di area vasta, la Provincia rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e salvaguarda l'identità delle comunità locali, garantendo pari dignità tra tutti i Comuni del territorio, singoli e associati, indipendentemente dalla loro dimensione o ubicazione, collaborando con essi per migliorarne le strutture organizzative e i servizi. Esercita le sue funzioni di area vasta attraverso una costante raccolta ed elaborazione dei dati in stretta collaborazione con i Comuni, singoli e associati, del suo territorio.
2. La Provincia può esercitare in forma associata le proprie funzioni istituzionali con le Province limitrofe (ed eventualmente con la Città metropolitana) al fine di garantire migliori servizi alla comunità, anche sulla base degli indirizzi della programmazione regionale
3. La Provincia è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitele con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidarietà, differenziazione e adeguatezza. La Provincia esercita funzioni amministrative delegate dalla Regione che siano coerenti con l'insieme delle funzioni proprie, purché siano attribuite contemporaneamente le risorse adeguate a rendere effettivo il loro esercizio.
4. La Provincia è dotata di autonomia statutaria: lo Statuto fissa l'ordinamento generale della Provincia, nel rispetto della Costituzione, dei principi e dei contenuti della Carta europea delle autonomie locali e delle altre norme vigenti nello Stato. La Provincia è altresì dotata di autonomia regolamentare e organizzativa.
5. La Provincia ha autonomia impositiva nei limiti di legge e su presupposti non assoggettati a imposizione erariale. Dispone altresì di risorse finanziarie derivanti da contributi e trasferimenti statali e regionali, da addizionali e compartecipazioni a imposte e da entrate di altra natura, comprese quelle patrimoniali. Alla Provincia competono inoltre le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi conseguenti ai servizi di propria competenza.
6. La Provincia, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

7. In materia di servizi pubblici a domanda individuale, di servizi soggetti a tariffa e di concessioni, l'obiettivo complessivo è l'equilibrio economico, derivante anche da compensazioni fra gestioni deficitarie e gestioni in attivo.
8. La Provincia promuove un confronto costante con Regione e Comuni relativamente alle funzioni amministrative spettanti ai singoli livelli di governo locale e promuove altresì il pluralismo culturale, associativo ed educativo, riconoscendo il ruolo del volontariato, favorendone l'attività come forma di sostegno e di collaborazione all'azione pubblica. La Provincia riconosce il ruolo delle forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali presenti sul territorio, favorendo il più ampio confronto.

Articolo 8
Funzioni fondamentali

1. Sono funzioni proprie della Provincia, come assegnate dal comma 85 della Legge 7 aprile 2014 n. 56:
 a. pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
 b. pianificazione dei servizio di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
 c. programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale;
 d. raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
 e. gestione dell'edilizia scolastica;
 f. controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.
 2. La Provincia esercita, altresì, le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:
 a. Cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;
 b. Cura delle relazioni istituzionali con Province, Province autonome, Regioni, Regioni a statuto speciale ed Enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.
 3. La Provincia, può altresì, d'intesa con i Comuni esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.
 4. Per lo svolgimento delle funzioni concernenti servizi di rilevanza economica, si rinvia a quanto previsto dall'art. 1, comma 90, della Legge 7 aprile 2014 n. 56.

TITOLO III - ORGANI DELLA PROVINCIA

Articolo 9
Organi della Provincia

1. Sono Organi di Governo della Provincia e rappresentano l'intero territorio provinciale, il Presidente, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci. Le rispettive competenze

sono stabilite dalla Legge, dal presente Statuto e da appositi Regolamenti.

2. Sono Organi gestionali il Segretario Generale, il Direttore Generale ove nominato e i Dirigenti, i quali esercitano le competenze loro conferite dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Articolo 10
Gratuità delle cariche di amministratore provinciale

1. Gli incarichi di Presidente della Provincia, Consigliere Provinciale e componente dell'Assemblea dei Sindaci sono esercitati a titolo gratuito.
2. Restano a carico della Provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del D. Lgs. n. 267/2000.

CAPO I - IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Articolo 11
Ruolo e definizione del programma di governo

1. Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente, ne assicura l'unità d'indirizzo politico-amministrativo, ne emana gli atti mediante propri decreti, convoca e presiede la prima seduta di Consiglio Provinciale, fissandone l'ordine del giorno e curando lo svolgimento dei lavori, partecipa alle sedute di Consiglio Provinciale, con diritto di voto, convoca e presiede l'Assemblea dei Sindaci fissandone l'ordine del giorno e curando lo svolgimento dei lavori delle relative riunioni, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti.
2. Il Presidente della Provincia:
 - è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della Provincia secondo le disposizioni dettate dalla legge;
 - assume le funzioni al momento della proclamazione del risultato elettorale;
 - dura in carica quattro anni;
 - decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di Sindaco, per dimissioni volontarie, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso, nonché in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Provinciale.
3. A norma delle disposizioni di cui al presente Statuto, può nominare un Vicepresidente, che svolge le funzioni ad esso delegate. Può altresì nominare uno o più consiglieri delegati allo svolgimento di funzioni allo stesso spettanti. Non può essere attribuito incarico di Vicepresidente o di Consigliere delegato al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti e ai

parenti affini fino al quarto grado del Presidente della Provincia. Gli stessi, inoltre, non possono essere nominati rappresentanti della Provincia.

4. Il Presidente della Provincia predispone il Programma di Governo.
5. Il Programma di Governo è il documento contente le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato.
6. Il Programma di Governo predisposto dal Presidente della Provincia, anche sulla base di dati ed elementi conoscitivi forniti dalla struttura dell'ente, viene trasmesso dal Presidente della Provincia al Consiglio, entro novanta giorni dalla prima seduta consiliare. Il Consiglio ne prende atto e/o può formulare rilievi e proposte di integrazione, di cui il Presidente della Provincia può tener conto anche al fine di una eventuale riformulazione delle linee programmatiche da comunicare definitivamente al Consiglio nella prima seduta utile.
7. Il Programma di governo è depositato almeno trenta giorni prima della data stabilita per la riunione del Consiglio, a cura del Presidente della Provincia, presso la Segreteria Generale, il quale dovrà essere trasmesso ai singoli Consiglieri entro il decimo giorno antecedente la data stabilita per la riunione del Consiglio.
8. A seguito del rinnovo biennale del Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia presenta alla prima seduta il proprio Programma di Governo aggiornato al neo eletto Consiglio per la sua presa d'atto, secondo quanto previsto nell'ultimo paragrafo del comma 7.

Articolo 12
Attribuzioni del Presidente di Provincia

1. Il Presidente della Provincia nomina e revoca, nei termini di legge, il Segretario Generale dell'Ente e può altresì nominare il direttore generale.
2. Al Presidente compete promuovere o resistere alle liti nonché l'esercizio del potere di conciliare e di transigere le controversie riguardanti l'Amministrazione.
3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo.
4. Fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, stipula con altri Enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge.
5. Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi precedenti, il Presidente, in particolare:
 a. coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative, l'attività dei consiglieri delegati, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico-amministrativa dell'ente;

b. svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia ed emanando direttive;
c. propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni. Ai fini della ratifica, da effettuarsi entro sessanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, il Presidente inoltra le variazioni di bilancio all'assemblea dei sindaci per l'espressione del parere, e successivamente, le sottopone alla approvazione da parte del consiglio provinciale. Per le sole variazioni che concernono risorse con vincolo di destinazione, non è necessario il parere dell'assemblea dei sindaci, che viene semplicemente informata, nella prima seduta utile, della variazione medesima;
d. destina il fondo di riserva. L'utilizzo avviene con decreto del Presidente della Provincia, da comunicare all'organo consigliare nei tempi previsti dal regolamento di contabilità;
e. approva, successivamente all'adozione del bilancio di previsione annuale e triennale, il piano esecutivo di gestione-piano delle performance, affidando agli organi gestionali gli obiettivi da conseguire e le risorse necessarie;
f. approva la relazione consuntiva delle performance;
g. sulla base delle risultanze della relazione di inizio mandato, predisposta ai sensi dell'art. 4 bis del d.lgs.149/2011, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti;
h. approva il regolamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Provinciale;
i. può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vicepresidente della Provincia e ai consiglieri delegati, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti provinciali;
j. nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance e i componenti del nucleo preposto al controllo di gestione;
k. conferisce delega ai dirigenti di servizio relativamente alla partecipazione alle conferenze di servizi e alle conferenze istituzionali;
l. decreta la presenza del gonfalone alle cerimonie pubbliche e l'uso dello stemma della Provincia.

6. Decreta, inoltre, in ordine a:
 a. l'approvazione dei progetti preliminari e definitivi dei lavori pubblici;
 b. l'approvazione di piani e regolamenti di altri enti locali, agenzie, consorzi e altro, come previsto dalle leggi statali e regionali vigenti;
 c. gli atti di definizione degli obiettivi non individuati dettagliatamente nei documenti di programmazione;
 d. l'approvazione dei criteri e piani semestrali di riparto dei contributi non indicati specificamente nei documenti di bilancio;

e. l’approvazione degli schemi di accordi, convenzioni e protocolli d’intesa afferenti all’esercizio della potestà di indirizzo politico-amministrativo, relativi a programmi ed interventi previsti negli strumenti di programmazione provinciale;
f. l'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti decentrati e degli accordi sindacali concernenti il personale provinciale;
g. alla promozione, tramite il segretario generale o il direttore generale, se nominato, di indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi;
h. l’indizione dei referendum provinciali;
i. compimento di tutti gli atti che non rientrano nelle funzioni di gestione proprie dei dirigenti e che non sono riservati alla competenza del Consiglio Provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci;
j. l’esercizio delle altre funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti dell’Ente;

7. In ogni atto e testo normativo che sia vigente a seguito dell’approvazione del presente statuto, l’espressione “Giunta Provinciale” e l’esercizio dei relativi poteri devono intendersi riferite al Presidente della Provincia, che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell’Ente, a meno che il presente statuto non disponga diversamente.
8. Il Presidente della Provincia può, in ogni caso, sottoporre all’esame del Consiglio Provinciale atti che rientrano nella propria competenza.

Articolo 13
Atti del Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia assume i propri atti nella forma del decreto, fatta salva eventuale diversa indicazione contenuta in specifiche disposizioni di legge.
2. Il decreto, ove abbia natura di provvedimento finale del procedimento, è adottato sulla base di una proposta formulata e sottoscritta dal responsabile del procedimento.
3. Su ogni proposta di decreto, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nel decreto.
4. Ove il Presidente della Provincia non intenda conformarsi ai pareri, deve darne adeguata motivazione nel testo del decreto.
5. I decreti presidenziali sono adottati con l’assistenza e la partecipazione del Segretario Generale.
6. I decreti presidenziali, al pari delle deliberazioni di Consiglio Provinciale, dovranno essere pubblicati all’albo pretorio online dell’Ente e, in caso di urgenza, possono essere dichiarati immediatamente eseguibili con espressa dichiarazione posta nel provvedimento.

Articolo 14
Dimissioni del Presidente di Provincia

1. Il Presidente della Provincia rassegna le proprie dimissioni dalla carica con atto in forma scritta, depositato al protocollo dell'Ente, indirizzato al Consiglio Provinciale, al Vice Presidente della Provincia e, in assenza di questi, al Consigliere con la cifra elettorale più alta, nonché al Segretario Generale, i quali, nell'ambito delle rispettive competenza, provvedono ad informare il Consiglio entro cinque giorni dal ricevimento.
2. Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l'avvenuta presentazione delle dimissioni e l'eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.
3. Le dimissioni presentate dal Presidente della Provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Articolo 15
Funzioni sostitutive

1. In caso di assenza temporanea, impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 141 del D. Lgs. 267/2000.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente della Provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché in tutti i casi di sospensione dall'esercizio della funzione.

Articolo 16
Vicepresidente e Consiglieri delegati

1. Il Presidente della Provincia può nominare un Vicepresidente e consiglieri delegati, scelti tra i Consiglieri Provinciali stabilendo le eventuali funzioni a loro delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio Provinciale.
2. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di dimissioni o in ogni caso in cui questi sia assente o ne sia impedito e decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Presidente o contestualmente all'elezione del nuovo Presidente della Provincia. In caso di mancata nomina del Vicepresidente, ovvero di contemporanea assenza del Presidente e del Vicepresidente, tali funzioni sono affidate al Consigliere più anziano, ossia il Consigliere che ha riportato la cifra elettorale più alta.
3. Il Presidente può assegnare e revocare deleghe a uno o più Consiglieri Provinciali, definendone la natura e l'ambito di operatività. I consiglieri esercitano le deleghe ricevute collaborando con il Presidente nelle materie che non siano riservate dalla legge o dallo

statuto al consiglio provinciale, e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Segretario Generale, del direttore generale se nominato, o dei dirigenti. I consiglieri delegati sovrintendono, altresì per le materie di rispettiva delega, alla formazione e all'esecuzione degli atti che il presidente può proporre al consiglio provinciale per l'adozione o per l'approvazione, e possono relazionare al consiglio medesimo nell'ambito della delega ricevuta.

4. La delega ha decorrenza dalla data di adozione del relativo atto presidenziale ed è suscettibile di modifica o integrazione.
5. Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe danno tempestiva informazione al Presidente su ogni questione che possa influire sull'attività dell'Ente. Il Vicepresidente e i Consiglieri delegati non possono in alcun modo impegnare l'Amministrazione verso l'esterno.
6. Il Presidente della Provincia, inoltre, in caso di sua assenza, impedimento o eventuale incompatibilità nell'adozione degli atti, può assegnare di volta in volta deleghe specifiche a rilevanza esterna per il compimento, a titolo esemplificativo dei seguenti atti:
 a. la rappresentanza dell'Ente in manifestazioni politiche;
 b. la partecipazione alle riunioni di consorzi o di altri enti a cui partecipa la Provincia;
 c. la partecipazione a conferenze di servizi;
 d. può, inoltre, delegare il compimento di altri atti caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale;
7. La delega non può comportare attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria L'espletamento delle funzioni derivanti dalle deleghe assegnate deve essere condiviso dal Presidente e impartito dal Presidente medesimo.
8. Per la piena attuazione del principio di collegialità il Presidente e i Consiglieri titolari di deleghe si incontrano in apposite riunioni, non pubbliche, alle quali può partecipare il Segretario Generale e/o il Direttore Generale, ove nominato, della Provincia e a cui possono essere invitati i Dirigenti o i Responsabili dei servizi interessati.
9. Le decisioni che emergono nel corso degli incontri di cui al precedente capoverso sono assunte con la forma del Decreto del Presidente. Il Presidente è l'unico soggetto cui spetta la decisione finale sull'adozione o meno del Decreto.
10. Il Presidente può revocare il Vicepresidente o i consiglieri delegati, oppure singole deleghe conferite agli stessi, dandone comunicazione al Consiglio. In ogni caso, allo scioglimento del Consiglio o alla cessazione dell'incarico del Presidente, le deleghe di cui al presente articolo conferite ai Consiglieri cessano di spiegare la propria efficacia.

CAPO II - CONSIGLIO PROVINCIALE

Articolo 17
Elezione, composizione e cessazione

1. Il Consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia ed esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente Statuto. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti

nello statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Spetta al Consiglio Provinciale contribuire alla definizione delle linee programmatiche dell'Amministrazione, al loro adeguamento ed alla loro verifica periodica. Il Consiglio Provinciale approva specifiche deliberazioni programmatiche su singoli settori di attività della Provincia.
3. Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia, con diritto di voto, che convoca e presiede la prima seduta, e da un numero di consiglieri stabilito dalla legge, eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni della Provincia. L'elezione del Consiglio si svolge in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della Provincia, secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato, che definisce anche la sua durata in carica, il numero dei componenti e la loro posizione giuridica.
4. Il Consiglio Provinciale rimane in carica due anni. La cessazione dalla carica comunale comporta l'immediata decadenza dalla carica di consigliere provinciale.

Articolo 18
Autonomia del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale, finanziaria e organizzativa. Il presente Statuto e il regolamento del Consiglio possono dettare norme tese a conferire poteri autonomi in ordine alla organizzazione sia strutturale che di gestione diretta di risorse umane e finanziarie.
2. Per l'espletamento delle competenze consiliari il Consiglio è dotato di propri servizi organizzati in una struttura alle dipendenze funzionali del Settore Segreteria e Affari Generali, Rapporti Istituzionali, Contratti. Il regolamento prevede l'attribuzione e la gestione dei servizi, le modalità di costituzione e di assegnazione del personale alla struttura prevista, nonché il conferimento delle attrezzature e risorse finanziarie necessarie a garantire adeguata autonomia funzionale e organizzativa al Consiglio Provinciale.

Articolo 19
Prima seduta del Consiglio Provinciale

1. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, fino all'elezione del Presidente del Consiglio.
2. Detta seduta deve essere convocata dal Presidente entro dieci giorni dalla data di proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione stessa.

3. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica la condizione degli eletti e dichiara l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità dei medesimi quando sussista una delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni.
4. I consiglieri provinciali sono tenuti a presentare la documentazione e le dichiarazioni richiesta dalle leggi vigenti in adempimento ai principi di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.
5. Qualora la prima seduta del Consiglio non possa avere luogo o si sciolga per mancanza del numero legale, il Consiglio rimane convocato, con lo stesso orario, al decimo giorno feriale successivo per discutere l'ordine del giorno non trattato.

Articolo 20
Presidenza del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale, subito dopo aver provveduto all'esame della condizione degli eletti, elegge, a scrutinio segreto o palese con votazioni separate nel suo seno il Presidente del Consiglio e un Vice Presidente del Consiglio, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Per l'elezione del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente è richiesta nella prima votazione la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, è eletto a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti:
 a. la rappresentanza del Consiglio Provinciale;
 b. i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio e in particolare:
 - la predisposizione dell'ordine del giorno e la fissazione della data delle riunioni del Consiglio, sentiti il Presidente della Provincia e l'Ufficio di Presidenza;
 - la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio;
 - la proclamazione della volontà consiliare;
 - i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;
 - la firma degli atti del Consiglio, unitamente al Segretario Generale;
 - la sovrintendenza al funzionamento dell'ufficio di supporto all'attività del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio Provinciale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri o il Presidente della Provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Il Presidente del Consiglio può essere revocato su richiesta scritta, depositata almeno 10 giorni prima e sottoscritta dai componenti il Consiglio in numero non inferiore ad un terzo dei Consiglieri. La votazione avverrà a scrutinio segreto con la maggioranza dei 2/3 dei componenti il consiglio, in prima votazione, ed in seconda votazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
5. In caso di assenza del Presidente del Consiglio, e del suo Vice le funzioni vengono svolte dal consigliere anziano.

6. Gli incarichi di Presidente e Vice Presidente del Consiglio Provinciale sono esercitati a titolo gratuito.

Articolo 21
Competenze del Consiglio Provinciale

1. Spetta al Consiglio Provinciale individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi per guidare e coordinare le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando poi sulle stesse il controllo politico-amministrativo al fine di assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento unico di programmazione.
2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed amministrativa. Spetta al Consiglio Provinciale:
 a. adottare, a maggioranza assoluta, la proposta di Statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Sindaci;
 b. approvare gli indirizzi generali in materia di organizzazione degli uffici e servizi;
 c. approvare i regolamenti dell'Ente, esclusi quelli che la Legge o il presente Statuto attribuiscono all'esclusiva competenza del Presidente della Provincia;
 d. approvare lo statuto delle aziende speciali, l'organizzazione e la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società di capitale per gestione di servizi pubblici locali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 e. approvare il documento unico di programmazione (DUP). Il Consiglio verifica e controlla l'attuazione delle linee strategiche contenute nel DUP mediante verifica del raggiungimento degli indicatori strategici contenuti nel documento;
 f. approvare gli atti generali di pianificazione e programmazione, i piani territoriali ed urbanistici, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni e i rendiconti della gestione, nonché ogni altro documento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti; approvare altresì le loro deroghe e i pareri da rendere nelle rispettive materie;
 g. approvare la contrazione e l'eventuale rinegoziazione dei mutui nonché le aperture di credito e l'emissione di prestiti obbligazionari, laddove non siano già espressamente previsti negli atti di competenza del Consiglio;
 h. istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi;
 i. deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio Provinciale, ivi comprese le acquisizioni immobiliari. Sono comunque escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo. Sono altresì esclusi i casi che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario, ovvero della dirigenza;
 j. adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o

fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi. Sono altresì compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;

k. adottare i regolamenti per la nomina da parte del Presidente di rappresentanti della Provincia in enti o organismi comunque denominati;
l. designare e nominare i rappresentanti della Provincia in altri enti, organismi per i quali la legge riservi la nomina al Consiglio;
m. deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e spese di somma urgenza ai sensi di legge;
n. approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi.

3. Spetta, inoltre, al Consiglio Provinciale approvare piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni a essa conferite a qualsiasi titolo dalla legge dello Stato o della Regione, con particolare riferimento a:
 - strumenti di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
 - cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione dei servizi in forma associata;
 - mobilità e viabilità di interesse della Provincia, ivi compresa la pianificazione dei servizi di trasporto, l'autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale a essa inerente;
 - programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica;
 - raccolta, elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
 - tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;
 - intese-tipo con i comuni interessati per lo svolgimento, da parte della Provincia, delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
 - convenzioni-tipo tra i comuni, le loro forme associative e la Provincia, nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme associative e gli accordi con i comuni non compresi nel territorio provinciale.
4. Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il Consiglio approva le direttive generali e mozioni, anche in occasione del bilancio e può impegnare il Presidente a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

Articolo 22
Consiglieri Provinciali

1. I Consiglieri Provinciali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera comunità senza vincolo di mandato.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al Presidente della Provincia, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, il Consiglio procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari preferibilmente nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica e comunque entro e non oltre 10 giorni dalle dimissioni.
3. Ogni consigliere è tenuto, salvo fondate ragioni di impedimento, a partecipare alle sedute del Consiglio. Ciascun Consigliere è tenuto a giustificare al Presidente della Provincia formalmente e in via preventiva, fatti salvi i casi di forza maggiore, la non partecipazione ai lavori del Consiglio.
4. Il Consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive o a più di cinque sedute nell'anno, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione di decadenza. La decadenza può essere richiesta da ciascun consigliere e viene dichiarata dal Consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni. Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro dieci giorni.
5. La decadenza per assenza ingiustificata, è finalizzata a tutelare l'interesse pubblico alla rappresentanza della comunità ed al funzionamento del Consiglio.
6. La perdita dalla carica di Consigliere comporta l'automatica decadenza dagli incarichi esterni attribuiti. Qualora invece la perdita della carica di Consigliere derivi dallo scioglimento del Consiglio, il Consigliere continua ad esercitare gli incarichi esterni, ad esso eventualmente attribuiti, fino alla nomina del successore.
7. Le altre ipotesi di decadenza, ivi compresa la cessazione dalla carica comunale, sono regolate dalla legge.
8. E' ammessa la surroga del consigliere dimissionario o decaduto o cessato dalla carica nel solo caso in cui nella lista di appartenenza dello stesso consigliere risultino alcuni candidati non eletti disponibili alla surroga.
9. In tale ipotesi il Consiglio provinciale, entro 10 giorni procede alla surroga seguendo l'ordine dei candidati non eletti inclusi nella lista di appartenenza del consigliere da sostituire.
10. In caso di surroga il consigliere entra in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione, con la quale si convalida l'elezione del neo consigliere.
11. Qualora si debba procede alla surroga di consiglieri dimissionari, decaduti o cessati dalla carica per le fattispecie indicate dalla legge, in deroga al principio generale stabilito dal regolamento, il numero legale necessario per la validità delle sedute nella quale si delibera la surroga è, indipendentemente dal carattere di prima o di seconda convocazione, di 1/3 dei consiglieri, senza computare il Presidente e senza l'intervento dei Consiglieri surroganti.

Articolo 23
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Ciascun Consigliere, secondo le modalità e le procedure fissate dalla legge e dai regolamenti, ha diritto:
 a. di richiedere agli uffici della Provincia informazioni nonché di prendere visione di atti e documenti secondo le modalità di cui al regolamento sull'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. I Consiglieri sono responsabili dell'utilizzo a fini diversi dall'espletamento del mandato delle notizie e delle informazioni acquisite in ragione del proprio status;
 b. di chiedere la convocazione del Consiglio Provinciale, quando lo richieda un quinto dei consiglieri e secondo le modalità stabilite dalla legge, indicando le questioni di competenza del Consiglio medesimo che il Presidente della Provincia deve inserire nell'ordine del giorno e discutere nella relativa seduta, che dovrà essere convocata in un termine non inferiore a venti giorni;
 c. di esercitare, anche singolarmente, l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, e per quanto attiene l'indirizzo ed il controllo su tutte le questioni di competenza istituzionale della Provincia, tramite la formulazione di questioni o di proposte di provvedimenti da adottarsi dal consiglio o di emendamenti;
 d. di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, alle quali, secondo le previsioni della legge e del regolamento consiliare, deve essere data risposta scritta o orale in aula.
2. Il Consiglio adotta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento che disciplina il proprio funzionamento. Il Regolamento del Consiglio, allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti.

Articolo 24
Durata in carica – Atti urgenti e improrogabili

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri, come da regolamento.
3. Per atti urgenti vanno intesi quelli la cui mancata tempestiva adozione possa recare pregiudizio all'ente o alla cittadinanza; sono improrogabili quelli soggetti ad un termine perentorio. Il regolamento del Consiglio provinciale individua gli atti urgenti ed improrogabili. Per gli ulteriori atti la valutazione della sussistenza dei caratteri dell'urgenza

e/o improrogabilità compete al Consiglio stesso che la esplicita nel contesto dell'atto da assumere.

4. I consiglieri cessati dalla carica, per effetto dello scioglimento del Consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi attribuiti, fino alla nomina dei successori.

Articolo 25
Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce di regola nella sede della Provincia. Tuttavia, quando specifiche circostanze lo richiedano, il Presidente del Consiglio può stabilire che la riunione abbia luogo in sede diversa.
2. L'avviso di convocazione del Consiglio, contenente l'elenco degli oggetti da trattare, viene recapitato almeno cinque giorni prima del giorno fissato, se trattasi di seduta ordinaria, ed almeno tre giorni prima dell'adunanza, se trattasi di seduta straordinaria. Per le adunanze di seconda convocazione il termine è di ventiquattro ore quando non ne sia già fissata la data con l'avviso di prima convocazione.
3. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco può essere consegnato almeno ventiquattro ore prima del giorno stabilito per l'adunanza.
4. La consegna dell'avviso di convocazione e di ogni altra comunicazione indirizzata ai Consiglieri avviene tramite posta elettronica certificata all'indirizzo informatico fornito dall'Ente a ciascun Consigliere. Modalità di trasmissione diverse da quelle previste dal presente comma dovranno essere comunicate per iscritto dal Consigliere alla Segreteria Generale.
5. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei componenti il Consiglio e delibera a votazione palese e a maggioranza dei votanti, salvo che dalle leggi, dallo Statuto o dai regolamenti non siano previste altre maggioranze.
6. Nel caso di seconda convocazione - adunanza che fa seguito ad altra dichiarata deserta per mancanza di numero legale e che deve aver luogo in giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione e comunque limitatamente agli argomenti già iscritti all'ordine del giorno - le deliberazioni del Consiglio sono valide purché intervenga all'adunanza almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.
7. Le sedute di Consiglio sono pubbliche. Sono segrete quando si discutono questioni concernenti persone e relative a dati sensibili o giudiziari a sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Il Presidente del Consiglio può disporre che alle adunanze siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari della provincia.
8. Quando debbano adottarsi deliberazioni concernenti persone, il voto si esprime a scrutinio segreto, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento del Consiglio.
9. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal Vicepresidente del Consiglio. Ove sia assente anche il Vicepresidente, presiede la seduta il Consigliere che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale.

10. Per le nomine e le designazioni spettanti al Consiglio, espressamente riservate dalla legge, è sufficiente il maggior numero di voti, salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dallo Statuto.
11. Il funzionamento del Consiglio è conformato ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità.

Articolo 26
Gruppi consiliari

1. Ogni Consigliere fa parte di diritto del gruppo consiliare corrispondente a ciascuna lista partecipante all'elezione del Consiglio provinciale che abbia avuto eletto almeno un consigliere.
2. I Consiglieri che non intendano far parte dei gruppi costituitisi ai sensi del comma 1, possono formare un nuovo Gruppo, autonomo, corrispondente a denominazione di forze politiche rappresentate in assemblee elettive, nazionali o regionali. Qualora non ricorrano tali condizioni, i Consiglieri compongono il Gruppo Misto. I gruppi previsti dal presente comma si costituiscono comprendendo anche un solo consigliere.
3. I consiglieri si costituiscono in gruppi, ai sensi del presente statuto e secondo le norme del regolamento, e ne danno comunicazione espressa al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale, ai quali trasmette formalmente anche eventuali variazioni successive. Il Presidente del Consiglio, provvede ad informare il Consiglio provinciale nella prima seduta successiva alla comunicazione.

Articolo 27
Iniziativa delle deliberazioni

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione, nelle materie di competenza del Consiglio spetta:
 a. al Presidente della Provincia;
 b. a ciascun Consigliere Provinciale;
 c. all'Assemblea dei Sindaci.

Articolo 28
Nomine – designazioni

1. Il Consiglio Provinciale stabilisce gli indirizzi, sulla base dei quali il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della amministrazione presso enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo.
2. Il regolamento specifica le indicazioni ed i criteri necessari a definire, per le nomine, le modalità di pubblicizzazione, le caratteristiche ed i requisiti che devono possedere i candidati per consentire la migliore rappresentanza degli interessi della Provincia e

raggiungere gli obiettivi che si intende far perseguire all'ente strumentale, nonché le cause di incompatibilità ed i motivi che possono configurare la revoca degli incarichi stessi, ivi compresa l'inosservanza degli indirizzi.

3. I rappresentanti dell'ente riferiscono e rispondono al Presidente della Provincia e, su richiesta, al Consiglio sulla attività compiuta nelle modalità previste nel regolamento.
4. Nelle nomine e nelle designazioni sono, di norma, assicurate le pari opportunità e, per le nomine di competenza del Consiglio, il diritto di rappresentanza della minoranza.

Articolo 29
Verbalizzazione

1. Il Segretario Generale della Provincia partecipa alle riunioni del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, curandone, con l'ausilio del Servizio Consiglio, la verbalizzazione, consistente dall'insieme delle deliberazioni adottate, della documentazione presentata e delle eventuali note di indirizzo dell'attività dell'Ente espresse nella stessa seduta*.*

Articolo 30
Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1. Il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, sono disciplinati dalle vigenti norme e da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Provinciale.

CAPO III - ASSEMBLEA DEI SINDACI

Articolo 31
L'Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia o da loro delegati, con poteri propositivi, consultivi e di controllo.
2. I Sindaci partecipano all'Assemblea in rappresentanza del proprio Comune e, pertanto, in caso di assenza o impedimento, possono farsi rappresentare dal Vice Sindaco o, previa formale delega specifica, da un Assessore o da un Consigliere del proprio Comune. Qualora il Comune sia Commissariato, esso è rappresentato in seno all'Assemblea dei Sindaci dal Commissario straordinario.
3. L'Assemblea dei Sindaci esplica i sui poteri propositivi mediante l'iniziativa sulle proposte di deliberazione di cui all'art. 27 del presente Statuto, nonché con la possibilità di inviare al Presidente della Provincia e al Consiglio provinciale proprie proposte o risoluzioni.

4. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio Provinciale e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente e svolge funzioni consultive in relazione a ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o della maggioranza dei componenti il Consiglio Provinciale.
5. L'Assemblea esprime il proprio parere non vincolante in relazione all'approvazione dei bilanci dell'Ente da parte del Consiglio provinciale con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
6. L'assemblea può esercitare la propria funzione di controllo successivo sugli atti del Consiglio Provinciale. L'azione di controllo è attivata su iniziativa di un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
7. Ai fini di esercitare la loro funzione di controllo i componenti l'Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi detenuti dalla Provincia.

Articolo 32
Organizzazione

1. L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti, il Presidente della Provincia o due quinti dei componenti il Consiglio provinciale, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.
2. L'Assemblea dei Sindaci è convocata dal Presidente a mezzo p.e.c. o email all'indirizzo istituzionale del Comune.
3. Le adunanze di regola si svolgono nella sede della Provincia ma possono svolgersi anche in un'altra sede nel territorio provinciale.
4. Le sedute dell'assemblea dei Sindaci, in prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno un terzo dei comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
5. Salvo che non sia espressamente previsto, i pareri forniti dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti. I pareri si intendono acquisiti nel caso di mancato pronunciamento dell'organo assembleare entro dieci giorni dalla data della relativa richiesta.
6. L'Assemblea delibera con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
7. L'Assemblea dei Sindaci approva il regolamento che disciplina il proprio funzionamento e si avvale di una struttura di supporto.

Articolo 33
Funzioni e competenze

1. L'Assemblea dei Sindaci svolge funzioni consultive in relazione alla manifestazione del parere che essa è tenuta ad esprimere sugli schemi di bilancio predisposti dal Consiglio Provinciale, secondo le disposizioni di legge nonché in relazione ad ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o del Consiglio Provinciale.
2. L'Assemblea dei Sindaci dispone di poteri deliberativi in relazione alla adozione e alle successive modificazioni dello Statuto.
3. L'Assemblea dei sindaci può essere convocata in specifiche sedute in cui dibattere le relazioni presentate dal Presidente della Provincia e dal Consiglio provinciale, nelle quali far emergere specifici indirizzi, favorendo la più ampia pubblicità agli esiti del dibattito, sia rispetto agli amministratori dei comuni, che nei confronti dell'intera popolazione.

CAPO IV - DELLE ADUNANZE

Articolo 34
Obblighi di astensione

1. Il Presidente della Provincia, i membri del Consiglio e i membri dell'Assemblea dei Sindaci devono astenersi dal prendere parte alla adozione, discussione e votazione di provvedimenti riguardanti interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Nei casi di cui al comma 1 gli atti di competenza presidenziale sono assunti dal Vicepresidente.

Articolo 35
Conflitto di interessi nei pareri

1. Il Segretario Generale, i Dirigenti e i Funzionari responsabili di unità organizzative si astengono dal prendere parte, anche mediante l'espressione del parere, alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità proprie verso la Provincia, le sue istituzioni e le sue aziende o quando si tratti di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Non si realizza conflitto di interessi quando si tratta di deliberazione meramente esecutiva di altro provvedimento, o quando si procede ad applicazione di norme che non consentono alcun potere discrezionale nemmeno di natura tecnica.

3. Nei casi di cui al primo comma, il parere è dato da colui che normalmente sostituisce i Dirigenti e Funzionari responsabili di unità organizzative e, per il Segretario Generale, dal Vice Segretario.

Articolo 36
Sostituzione del Segretario Generale

1. Nel caso in cui il Segretario Generale sia obbligato ad astenersi, o in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Segretario e in caso di assenza e/o impedimento di quest'ultimo da un Segretario Generale assegnato dalla ex agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di Vice Segretario è comunque necessario il possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera di Segretario Generale.
3. Nel caso di assenza non sostituibile la riunione non può avere luogo.

Articolo 37
Pubblicità degli atti

1. I decreti presidenziali, le deliberazioni del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, sono pubblicati all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e diventano esecutivi dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione, salvo che, per particolari e motivate ragioni d'urgenza, siano dichiarati immediatamente esecutivi. Della dichiarazione d'immediata eseguibilità e delle relative motivazioni deve essere fatta espressa menzione in calce alla parte dispositiva dell'atto.
2. Sono altresì pubblicati all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi le determinazioni dirigenziali, le quali, sono esecutive fin dal giorno stesso della sottoscrizione da parte del dirigente competente salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. Le determinazioni dirigenziali che comportano impegni di spesa, diventano esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Dirigente del Servizio finanziario o suo sostituto.

TITOLO IV - RAPPORTI TRA LA PROVINCIA E I COMUNI

Articolo 38
Forme di collaborazione tra Provincia e Comuni

1. La Provincia può stipulare accordi, intese e altre forme di cooperazione e collaborazione con i comuni della circoscrizione territoriale e con le loro unioni ai fini della organizzazione

e gestione comune di servizi, della gestione coordinata e condivisa dell'esercizio delle rispettive funzioni e per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.

2. Gli accordi e gli atti previsti dal comma precedente sono adottati dal Consiglio, su proposta del Presidente.
3. Gli accordi, le intese e le altre forme di collaborazione tra provincia e comuni possono essere revocati, su proposta del Presidente, con deliberazione del Consiglio:
 a. nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti;
 b. per esaurimento dello scopo;
 c. a seguito di presa d'atto della volontà manifestata in tal senso, da parte dei comuni o unione dei comuni interessati;
 d. quando non risultino realizzati adeguati risultati sul piano dell'economicità, dell'efficacia o dell'efficienza dell'azione intrapresa o si riscontri il venir meno delle condizioni necessarie per il loro conseguimento.
4. Prima di presentare la proposta di revoca, il Presidente comunica agli enti interessati i motivi che inducono alla ipotesi di revoca, al fine di acquisire le loro valutazioni, che devono essere comunque formulate entro venti giorni dalla comunicazione. Le valutazioni pervenute nel termine sono trasmesse, insieme alla proposta del Presidente al Consiglio Provinciale.

Articolo 39
Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane

1. La provincia promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio provinciale per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza semplificazione e valorizzazione della professionalità di dirigenti e dipendenti.
2. In particolare, la provincia, può curare, nell'interesse dei Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni:
 a. la formazione e l'aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti;
 b. il reclutamento di dirigenti e dipendenti, per le assunzioni a tempo indeterminato nonché per la stipula, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi, di forme di contrattuali flessibili;
 c. specifici adempimenti organizzativi per la gestione dei rapporti di lavoro, compresi i servizi di pagamento delle retribuzioni;
 d. l'assistenza legale in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

1. La Provincia, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, promuove lo sviluppo della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale ed offre comunque l'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni in materia di relazioni sindacali.

Articolo 40
Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

1. La Provincia può curare nell'interesse dei Comuni che aderiscono a specifiche convenzioni:
 a. l'elaborazione di azioni comuni di prevenzione della corruzione, che potranno essere integrate con specifiche disposizioni dai singoli enti;
 b. l'elaborazione di azioni comuni per la trasparenza, con particolare riferimento alla pubblicazione di dati e informazioni sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della provincia;
 c. l'elaborazione del P.T.T.I. – Programma Triennale Trasparenza e relativi aggiornamenti annuali;
 d. l'aggiornamento e la consulenza in materia di trasparenza amministrativa, compreso il supporto per la redazione di regolamenti, direttive e provvedimenti, la gestione dell'accesso civico, la semplificazione del linguaggio dei documenti, atti e provvedimenti;
 e. l'elaborazione del codice di comportamento dei dipendenti, a norma dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165.

Articolo 41
Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia di appalti ed acquisti e di gestione di reti e servizi informatici

1. La Provincia, previa convenzione, può curare nell'interesse dei Comuni le funzioni di centrale unica di committenza, ai sensi di legge.
2. La Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara e di Stazione Unica Appaltante, curando, per conto dei comuni aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture.
3. La Provincia può svolgere a favore dei Comuni assistenza tecnico-amministrativa in materia di appalti di lavoro e acquisti di beni, servizi e forniture, anche attraverso la formazione di personale, l'elaborazione e la gestione di banche dati e di servizi su piattaforma elettronica.

Articolo 42
Vigilanza e controllo sull'attuazione degli accordi

1. La Provincia vigila e controlla che l'attuazione degli accordi e delle intese stipulate ai sensi del presente titolo, nonché di quelli intercorrenti tra la Provincia ed ogni altro Ente, siano attuati nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e del contenuto degli obblighi assunti.

2. Al fine di consentire la piena attuazione di quanto previsto dal comma precedente, le delibere e le convenzioni conseguenti, aventi ad oggetto accordi, intese e altre forme di collaborazione tra Provincia, comuni ed altri enti, devono contenere disposizioni adeguate a consentire, anche in condizioni di reciprocità, l'accesso del sindaco e dei soggetti da lui incaricati a ogni atto, documento, struttura organizzativa e di servizio, il cui contenuto o la cui attività sia rilevante al fine di verificare il rispetto degli obblighi assunti.

T I T O L O V - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

CAPO I - FORME DI PARTECIPAZIONE DELLA POPOLAZIONE

Articolo 43
Valorizzazione e promozione della partecipazione

1. La Provincia, per garantire l'effettivo concorso della popolazione all'attività politico-amministrativa, valorizza le libere forme associative e favorisce, nell'esercizio delle sue funzioni, organismi di partecipazione all'Amministrazione locale.
2. Ai fini suddetti, la Provincia favorisce, attraverso i propri organi e mediante le più idonee forme di consultazione, il collegamento con le organizzazioni sociali per la elaborazione dei propri piani e programmi.
3. La Provincia favorisce lo sviluppo delle libere forme associative anche mediante compartecipazione, secondo i criteri e le modalità stabiliti da apposito Regolamento.

Articolo 44
Forme di consultazione

1. La Provincia può consultare enti, organizzazioni, associazioni e rappresentanze aventi sedi sul territorio provinciale.
2. La consultazione si attua mediante invio e pubblicizzazione di un documento chiaramente illustrativo dell'oggetto di esame, con l'indicazione delle eventuali soluzioni alternative emerse nella fase preparatoria e con il contestuale deposito di tutti gli atti necessari all'approfondimento.
3. Decorsi almeno sette giorni dall'invio e dalla pubblicizzazione, si provvede ad una o più pubbliche riunioni di illustrazione e dibattito.
4. Entro gli ulteriori sette giorni, i soggetti consultati potranno far pervenire alla Segreteria della Provincia, documenti contenenti proposte ed osservazioni. Tali documenti dovranno specificare le organizzazioni di provenienza, il numero attuale dei componenti residenti nei comuni della provincia, con i relativi nominativi, il numero delle persone che hanno dibattuto il tema della consultazione e possibilmente il numero delle adesioni a ciascuna delle proposte ed osservazioni.
5. Al fine della consultazione, nessun cittadino può essere computato come partecipante a più riunioni, e viene considerata valida la partecipazione alla prima riunione.

6. Le deliberazioni che vengono adottate dagli organi Provinciali danno atto del risultato della consultazione.
7. La Provincia valorizza le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, ne facilità la comunicazione con l'amministrazione e promuove il concorso attivo delle stesse all'esercizio delle funzioni proprie della provincia.
8. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali la Provincia può istituire consulte tematiche, autonomamente espresse da gruppi o associazioni.
9. Per il concorso all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le concessioni di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati sono disciplinati da appositi regolamenti. Il Consiglio stabilisce i criteri e le forme di controllo a cui l'amministrazione deve attenersi e, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.

CAPO II - ISTANZE, PETIZIONI INTERROGAZIONI E PROPOSTE

Articolo 45
Soggetti legittimati

1. I cittadini singoli o gli altri soggetti di cui al precedente art. 44, possono presentare al Presidente della Provincia istanze e petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi di rilevanza provinciale. Non sono ammissibili le petizioni e le istanze che non attengano alle funzioni proprie o delegate alla Provincia. Le organizzazioni, possono rivolgere interrogazioni scritte. La risposta è data per iscritto entro trenta giorni.

CAPO III - REFERENDUM CONSULTIVI

Articolo 46
Principi

1. Sono ammessi referendum consultivi in materie che competono alla Provincia. Il referendum deve comunque riguardare interessi collettivi dell'intera comunità Provinciale o di ambiti territoriali sovracomunali.
2. Non possono essere oggetto di referendum i tributi locali, le tariffe dei servizi ed altre imposte nonché le questioni attinenti a persone determinate.

Articolo 47
Poteri di iniziativa

1. I referendum sono indetti su richiesta del Consiglio Provinciale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, da almeno tre Consigli Comunali o quando lo richiedano n. 10.000

(diecimila) cittadini, iscritti nelle liste elettorali di almeno quattro comuni della provincia alla data del primo gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.

Articolo 48
Modalità della richiesta

1. Quando il referendum è richiesto dal Consiglio Provinciale o dai Consigli Comunali, le delibere fissano il testo da sottoporre agli elettori. La richiesta degli elettori o dei Consigli Comunali contiene il testo da sottoporre a referendum con le firme autenticate nelle forme di legge.
2. Il quesito referendario deve essere breve, chiaro e unico. La richiesta degli elettori e dei Consigli Comunali è depositata presso gli Uffici di supporto al Consiglio provinciale, con le modalità e nelle forme stabilite nell'apposito Regolamento.

Articolo 49
Ammissibilità del referendum

1. Sull'ammissibilità del referendum richiesto dagli elettori o dai Consigli Comunali decide il Consiglio Provinciale, entro trenta giorni dal deposito, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Provincia.
2. La decisione del Consiglio Provinciale è limitata all'esame della legittimità della richiesta, esclusa ogni valutazione sull'opportunità del referendum proposto.
3. Quando il referendum è richiesto dal Consiglio Provinciale, la delibera che lo propone ne verifica anche la legittimità.

Articolo 50
Indizione

1. I referendum sono indetti dal Presidente e si tengono una sola volta l'anno nel più vicino giorno festivo di ottobre, purché dall'esecutività della delibera consiliare che ne ha verificato la legittimità, decorrano almeno quarantacinque giorni.
2. Possono tenersi più referendum contemporaneamente, ma non in coincidenza con altre operazioni di voto, né nei sessanta giorni precedenti le altre operazioni di voto, slittando, in questi casi, alla prima domenica del mese di maggio successivo.

Articolo 51
Modalità per la consultazione

Le modalità per la consultazione sono stabilite da apposito Regolamento che si uniformerà al principio dell'economicità e semplicità delle operazioni di voto, che devono svolgersi in un solo giorno, e di garanzia della libertà e della segretezza del voto. L'esito del referendum è

proclamato e reso noto dal Presidente mediante affissione di manifesti, al fine di garantirne la massima diffusione.

CAPO IV - IL DIFENSORE CIVICO E COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

Articolo 52
Istituzione del Difensore Civico

1. E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico secondo le modalità previste da apposito regolamento.
2. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della Amministrazione Provinciale e delle aziende ed enti dipendenti, segnalando al Presidente della Provincia, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nei confronti dei cittadini.
3. All'ufficio del Difensore Civico deve essere preposta persona che per esperienza acquisita presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività svolta, offra garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità ed obiettività di giudizio.
4. La Provincia può mettere a servizio dei comuni facenti parte del territorio, il proprio servizio di difesa civica, mediante apposite convenzioni che regoleranno i rapporti finanziari ed organizzativi. In tal caso il Difensore Civico Provinciale assume la denominazione di Difensore Civico Territoriale.
5. Il Difensore Civico non è assoggettato ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi della Provincia e degli eventuali Comuni convenzionati ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Articolo 53
Modalità dell'elezione del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio.
2. Se dopo due votazioni consecutive non si consegua il quorum necessario dei due terzi dei consiglieri assegnati, le successive votazioni, da tenersi in una seduta successiva, saranno valide ove si raggiunga la maggioranza assoluta.
3. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto o palese.
4. Il Difensore Civico dura in carica quattro anni con possibilità di rielezione immediata per una sola volta, e può essere revocato dal Consiglio provinciale con la maggioranza dei due terzi dei componenti, per motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
5. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni anche in caso di scioglimento del Consiglio Provinciale e rimane in carica fino all'elezione del successivo.
6. Qualora il Difensore Civico presenti le dimissioni, le stesse sono irrevocabili e non necessitano della presa d'atto.

Articolo 54
Incompatibilità con l'ufficio del Difensore Civico

1. Non sono compatibili con l'Ufficio di Difensore Civico:
 a. i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, nonché i candidati in una qualsiasi consultazione elettorale dell'ultimo quinquennio e i Consiglieri dimessi o decaduti nel medesimo periodo;
 b. i dipendenti dell'Amministrazione Provinciale o dei Comuni della Provincia di Barletta Andria Trani o chi presti, comunque, la propria opera a favore dell'Amministrazione Provinciale;
 c. gli amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica;
 d. coloro che ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi tre anni incarichi direttivi o esecutivi in partiti, movimenti politici o organizzazioni sindacali anche a diffusione locale;
 e. coloro che hanno parenti o affini fino al quanto grado con Presidente della Provincia, Consiglieri e Sindaci.
2. La figura del Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione pubblica, con l'espletamento di attività di qualsiasi natura a favore o connesse con le funzioni della Provincia.
3. Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico, che è dichiarata dal Consiglio secondo le norme previste nel regolamento.
4. Il Difensore Civico è pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge. Ad esso spettano l'indennità di funzione nella misura determinata dal relativo Regolamento.
5. La Provincia mette a disposizione delle attività del Difensore Civico un ufficio con personale e risorse strumentali
6. Prima di assumerne le funzioni presta giuramento nelle mani del Presidente della Provincia con la seguente formula: "Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".

Articolo 55
Compiti del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico assicura la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi e diffusi dei cittadini-utenti. Interviene, anche di propria iniziativa, in caso di ritardo, irregolarità ed omissioni nelle attività e nei comportamenti degli uffici. Esercita le proprie competenze anche nei confronti di soggetti di qualsivoglia natura giuridica dei quali la Provincia si avvale per la gestione dei propri servizi.
2. Svolge il proprio incarico in piena indipendenza e con autonomia dagli organi della Provincia. Ha diritto di accedere a tutti gli atti di ufficio, né può essergli opposto il segreto d'ufficio ed è tenuto, a sua volta, al relativo segreto secondo le norme di legge.

3. In particolare spetta al Difensore Civico il potere di seguire, a tutela dei singoli cittadini, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e ne facciano richiesta, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso gli uffici di cui ai precedenti comma.
4. Può convocare davanti a sé il responsabile del procedimento e le persone interessate per tentare la conciliazione delle rispettive pretese.
5. In ogni caso segnala agli organi statutari della Provincia le irregolarità e le disfunzioni eventualmente riscontrate.
6. Presenta al Consiglio Provinciale una relazione annuale entro il 31 gennaio, ove illustra l'attività svolta e le proposte che vengono rivolte al Presidente, al Consiglio e all'Assemblea dei Sindaci per rimuovere eventuali disfunzioni o carenze dell'Amministrazione, suggerendo soluzioni tecniche per l'efficienza, l'efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici provinciali.

Articolo 56
Commissione pari opportunità

La Provincia promuove azioni per favorire Pari Opportunità per le donne e per gli uomini, rinviando al Regolamento l'istituzione ed il funzionamento di un'apposita Commissione consiliare che annoveri tra i componenti, esperte esterne.

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 57
Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici

1. L'organizzazione della Provincia si articola in Settori, concepiti quali aggregazioni di unità organizzative omogenee.
2. I Settori possono essere aggregati in Aree di coordinamento determinate dal Presidente della Provincia, previo parere del Segretario Generale.
3. Alla direzione dei Settori è preposto personale con qualifica dirigenziale.
4. Gli uffici e i servizi della Provincia sono organizzati secondo le modalità stabilite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Provincia, sulla base dei criteri generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio provinciale.
5. Nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, la Provincia persegue obbiettivi e criteri di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione delle professionalità, promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.

Articolo 58
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. La Provincia disciplina, con apposito regolamento, l'organizzazione della struttura funzionale al fine di assolvere le proprie funzioni attraverso l'adozione di un'attività amministrativa efficiente ed efficace, informata a principi di economicità, trasparenza ed imparzialità.
2. Il regolamento di cui al comma 1 si ispira, tra l'altro, ai seguenti principi:
 b. articolazione flessibile della organizzazione degli uffici e dei settori in relazione alla natura delle attività da svolgere ed in funzione del programma di governo;
 c. revisione periodica della dotazione complessiva del personale secondo le vigenti disposizioni;
 d. diversificazione degli incarichi dirigenziali e mobilità negli stessi ove consentito dai requisiti di professionalità e di esperienza;
 e. valutazione periodica dei risultati di gestione;
 f. potere - dovere dei dirigenti di gestire le risorse, anche umane, assegnate al settore di propria competenza;
 g. potere - dovere del Segretario Generale o del Direttore Generale, se nominato, di operare la mobilità del personale assegnato ai singoli settori, sentiti i Dirigenti di settore interessati.
3. All'ordinamento degli uffici e del personale provinciale si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle contenute nel T.U.E.L..

Articolo 59
Segretario e Vice Segretario Generale e Direttore Generale e della Provincia

1. Il Presidente nomina il Segretario Generale della Provincia, che sovraintende e coordina le attività e le funzioni dei Dirigenti, assicura la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa agli organi della Provincia, cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, roga i contratti nell'interesse della Provincia e svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o conferiti dal Presidente della Provincia.
 Funzioni, competenze, prerogative e status giuridico del Segretario Generale sono regolate dalla legge, dai regolamenti vigenti e dallo Statuto.
 La Provincia ha un Vice Segretario Generale, nominato dal Presidente della Provincia, il quale coadiuva il Segretario Generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza ovvero di vacanza temporanea. Per lo svolgimento delle funzioni di Vice

Segretario è necessario che il soggetto nominato sia in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera di segretario Generale.

2. Il Presidente può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Presidente della Provincia che lo ha conferito. Il Presidente può procedere alla revoca del Direttore generale nel caso in cui egli non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa, nonché in ogni altro caso di grave opportunità. Nel caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Presidente della Provincia al Segretario Generale.
3. Il Direttore Generale, ove nominato, sentiti i Dirigenti e tenuti presenti le direttive e gli indirizzi ricevuti dal Presidente della Provincia, predispone di concerto con i Dirigenti una proposta di Piano esecutivo di gestione annuale contenente il piano dettagliato degli obiettivi. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo della Provincia secondo le direttive impartite dal Presidente, da cui dipende funzionalmente. In particolare sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti coordinandone l'attività: a tal fine essi rispondono al Direttore Generale, ad eccezione del Segretario Generale.
4. Il Presidente della Provincia con l'atto di nomina del Direttore Generale ne specifica le funzioni, il trattamento economico e i rapporti con il Segretario Generale. Il Presidente dà informazione al Consiglio Provinciale dell'avvenuta nomina , delle eventuali modificazioni o revoche all'incarico.

Articolo 60
Dirigenti

1. Ai dirigenti della Provincia spetta la direzione degli uffici e dei servizi attraverso la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei medesimi. A tale fine essi dispongono di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse professionali, finanziarie e strumentali affidate, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente della Provincia. La funzione dirigenziale è ordinata in un'unica qualifica ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.
2. I dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi d'imparzialità e buona amministrazione, e in relazione ai medesimi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi assegnati dall'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
3. Il regolamento disciplina i casi in cui il segretario generale o, il direttore generale, ove nominato, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei dirigenti, in caso d'inerzia o per

motivi di eccezionale gravità ed urgenza, riferendone immediatamente al Presidente della Provincia.

4. Previo assolvimento degli oneri di pubblicità previsti dalla legge, il Presidente della Provincia provvede, con proprio atto, ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo, tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, nonché della preparazione tecnica e capacità di gestione dello stesso, valutate anche sulla scorta dei risultati conseguiti in precedenza. La copertura di posti della dotazione organica di responsabili dei settori o degli uffici di qualifica dirigenziale o alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con decreto motivato, di diritto privato, fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
5. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce gli ulteriori criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

Articolo 61
Conferimento di incarichi in via sostitutiva

1. In caso di interdizione dei componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli per la violazione delle norme sulle inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013, il relativo potere è esercitato:
 - per il Consiglio Provinciale da un commissario ad acta nominato dal Prefetto su richiesta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
 - per il Presidente della Provincia, dal Vice Presidente della Provincia;
 - per i Dirigenti, dal Segretario Generale.

TITOLO VII - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 62
Ordinamento finanziario e contabile

1. La Provincia ha autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e derivate, nell'ambito della legge sulla finanza pubblica.
2. La Provincia ha altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
3. Alla Provincia spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza, e su quelli ad essa trasferiti o delegati con legge dello Stato o della Regione.
4. La Provincia ha un proprio demanio e patrimonio il cui inventario è tenuto dagli uffici secondo le disposizioni di legge e regolamenti.

5. I beni demaniali della Provincia possono essere dati in uso con pagamento del canone il cui ammontare è determinato dall'organo competente. I beni patrimoniali della Provincia non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni istituzioni, sono di regola, dati in locazione.

Articolo 63
Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il bilancio di previsione, annuale e pluriennale, è redatto per programmi, servizi e interventi.
2. Fermo restando il principio della competenza finanziaria di natura giuridica, la rilevazione contabile si ispira ai criteri di natura economica.

Articolo 64
Attività contrattuale

1. Il Consiglio Provinciale approva distinti regolamenti di contabilità, del patrimonio, dei contratti.
2. La Provincia si attiene alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
3. Annualmente il Presidente della Provincia, contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione, riferisce al Consiglio Provinciale sull'attività contrattuale svolta nell'esercizio precedente.

Articolo 65
Funzioni e poteri del Collegio dei revisori dei conti

1. La revisione economico finanziaria del bilancio provinciale è effettuata dal Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri.
2. I requisiti per l'elezione, nonché le modalità di elezione e di funzionamento dell'organo di revisione vengono disciplinate nell'ambito della normativa vigente e nel regolamento di contabilità.
3. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dallo Statuto, nell'esercizio delle quali può disporre ispezioni, acquisire qualsiasi documento, convocare dirigenti e impiegati della Provincia o delle Istituzioni, che hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere; può disporre l'audizione dei rappresentanti della Provincia nelle aziende speciali e nelle istituzioni, può invitare i rappresentanti della Provincia nelle società di capitali o negli enti cui comunque la Provincia eroghi contributi.

4. Il Collegio dei revisori dei conti presenta relazioni e documenti alla Presidente della Provincia e al Consiglio Provinciale. Ha l'obbligo di collaborare con il Consiglio, nonché di garantire la presenza di almeno un componente del collegio nelle sedute consiliari.
5. I revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Provinciale e, in relazione a singoli oggetti, possono chiedere di essere invitati a sedute di Consiglio di amministrazione di istituzioni della Provincia. Su richiesta del Presidente possono prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti l'attività del Collegio.
6. Per la validità delle adunanze del Collegio è necessario la presenza di due membri.
7. Il Collegio dei revisori si riunisce ordinariamente una volta al mese su convocazione del Presidente nei termini e con modalità stabilite dal Regolamento.
8. Le riunioni del Collegio possono essere richieste singolarmente da ciascuno dei membri. La richiesta deve essere motivata e la convocazione si svolge secondo la procedura di cui al comma precedente.
9. I Revisori rispondono della verità delle loro attestazioni pareri e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Provinciale.
10. Il Consiglio Provinciale nella sua funzione di controllo e di indirizzo si avvale, secondo le modalità fissate nel regolamento di contabilità, della collaborazione del Collegio dei Revisori per consulenza contabile e finanziaria su piani e programmi che richiedono impegno economico, nonché per analisi generali sul governo dell'ente.

Articolo 66
Sistemi di controllo interno

1. Per la verifica, in costanza di tempo, dell'attività gestionale, sono istituiti i seguenti organi di controllo interno, a supporto degli organi di governo e del Segretario Generale o del Direttore generale, se nominato:
 a. nucleo preposto al controllo di gestione;
 b. Organismo indipendente di valutazione della performance.
2. Il controllo di gestione costituisce il principale strumento per verificare, in relazione a ciascuna unità organizzativa, sia l'impiego ottimale delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi sia l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Il "Servizio Controllo di Gestione" trasmette periodicamente, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento, al Presidente della Provincia il "referto di gestione dell'attività svolta dal controllo di gestione".
3. Ai fini della ottimizzazione della funzione amministrative del conseguente perseguimento di elevati standard qualitativi ed economici, è istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance organizzativa ed individuale dell'Ente, composto da tre membri di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a cui competono:

a. l'attività di misurazione e valutazione della performance di ciascun Settore;
b. l'attività di controllo strategico, consistente nel processo di verifica del grado di effettiva attuazione degli indirizzi politici contenuti negli strumenti di programmazione economico-finanziaria e nelle direttive dell'organo di governo.

4. L'impianto dei sistemi del controllo interno, la loro costituzione ed il relativo funzionamento, sono disciplinati da apposito regolamento.

Articolo 67
Servizio di tesoreria

1. La Provincia ha il servizio di tesoreria finalizzato:
 a. alla riscossione di tutte le entrate provinciali versate dai debitori e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 b. al pagamento delle spese ordinate con appositi mandati nei limiti dello stanziamento del bilancio e delle disponibilità di cassa.
2. Il servizio di tesoreria, è affidato ad un Istituto Finanziario autorizzato a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 385/93, mediante procedure stabilite dalla legge. Il servizio è regolato da apposita convenzione.

TITOLO VIII - PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Articolo 68
Procedimenti e procedure

1. L'attività della Provincia persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dal D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell'ordinamento comunitario.
2. Il Presidente, il Vice Presidente e i consiglieri provinciali assicurano, in conformità con la legislazione vigente, la più ampia informazione sulle loro attività, lo stato patrimoniale loro e dei loro familiari, gli emolumenti a qualunque titolo percepiti e le attività svolte. Le modalità di partecipazione, accesso, pubblicità sono stabilite in appositi regolamenti.

Articolo 69
Comunicazione e spese di rappresentanza

Al fine di assicurare un'adeguata proiezione all'esterno delle attività, del ruolo, delle funzioni istituzionali e dell'immagine della Provincia, con appositi regolamenti sono disciplinate le attività di comunicazione e le spese di rappresentanza, nei limiti imposti dalla

normativa vigente. E' legittimato ad assumere le spese di rappresentanza, per il tramite degli uffici individuati nei regolamenti, il Presidente della Provincia. Le spese di rappresentanza sono sottoposte al controllo dell'Organo di revisione e sono rese pubbliche e accessibili mediante pubblicazione delle stesse ai sensi del D.Lgs 33/2013.

Articolo 70
Trasparenza e accesso agli atti

1. La Provincia assicura, anche attraverso l'apposito sito istituzionale sulla rete internet, la trasparenza e la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso.
2. Con decreto motivato adottato nei casi e nelle forme previste dalle leggi o stabilite dai regolamenti, il Presidente della Provincia può inibire temporaneamente l'esibizione di documenti o la diffusione di informazioni, dando tempestivamente notizia delle decisioni prese al Consiglio provinciale.

Articolo 71
Attività di comunicazione

1. La Provincia assicura la più adeguata informazione sulle sue attività e sui suoi uffici, servizi e prestazioni, garantendo, in conformità con la legislazione vigente, la completa disponibilità sul suo sito istituzionale delle informazioni che comportano obblighi di pubblicazione.
2. La Provincia adegua i mezzi adottati e le modalità comunicative anche in forme differenziate, tenendo conto dei destinatari e delle caratteristiche specifiche delle sue diverse aree territoriali.
3. Nel promuovere la propria attività comunicativa, la Provincia assicura il coordinamento e il coinvolgimento dei comuni singoli e associati.

Articolo 72
Cittadinanza digitale

1. Tutti i cittadini e i comuni della provincia hanno eguale diritto di accedere alla rete internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico, sociale e territoriale. La Provincia si impegna a sviluppare iniziative adeguate per garantire l'esercizio di tale diritto.
2. I dati prodotti dalla Provincia devono essere resi universalmente disponibili sotto forma di dati aperti (Open data).
3. La Provincia si impegna ad utilizzare prioritariamente software liberi o a codice sorgente aperto (Open source) e a supportare i Comuni del territorio nell'utilizzo migliore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

4. La Provincia assicura un ampio ricorso a forme di consultazione e modalità di partecipazione in rete, promuovendo l'elaborazione e lo sviluppo delle forme di democrazia digitale.

Articolo 73
Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. La partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi è assicurata dalle norme stabilite dalla legge, da quelle previste dal presente Statuto e da quelle contenute nel regolamento.
2. Il regolamento individua, per ciascun tipo di procedimento:
 a. il termine entro cui esso deve concludersi, stabilito valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e per l'emanazione del provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti;
 b. l'unità organizzativa responsabile.
3. Le determinazioni di cui al comma 2 sono rese pubbliche con i mezzi previsti dalla legge.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 74
I Regolamenti

1. La Provincia, per l'esercizio della funzioni e per quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto, adotta appositi regolamenti.
2. Alla approvazione di detti regolamenti si procede nei termini più brevi espressamente previsti dalla legge.
3. Alle formulazione della proposta provvedono i Dirigenti competenti.
4. Le proposte di revisione dei regolamenti sono deliberate dal Consiglio Provinciale.
5. Fino all'approvazione dei nuovi regolamenti, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti già in vigore

Articolo 75
Revisione dello Statuto Provinciale

In base alla legge, le modifiche al presente Statuto proposte dal Consiglio Provinciale, sono approvate o respinte dall'Assemblea dei Sindaci con delibera adottata con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni e la maggioranza della popolazione residente.

Articolo 76
Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nel sito informatico della Provincia.